

STATUTO

**L'ULIVO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA ALESSANDRO
CRISCUOLO 11

Numero REA: TA - 182826

Codice fiscale: 02967170735

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al Numero 7950 del Repertorio	
	al Numero 6053 di Raccolta	
	STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE	
	(congiuntamente) DI TIPO "A" E "B".	
	"L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	(COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO - MU-	
	TUALITA' PREVALENTE)	
	ARTICOLO 1) E' costituita una cooperativa sociale che agirà	
	sotto la denominazione: "L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	ONLUS"	
	Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C.,	
	la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata. La società è una cooperativa	
	a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti	
	del C.C., di concerto con quanto disposto dall'art. 111-sep-	
	ties delle norme attuative del C.C., e dell'ulteriore norma-	
	tiva vigente in materia di cooperative e di cooperative so-	
	ciali in particolare.	
	(SEDE E DURATA)	
	ARTICOLO 2) La società ha sede legale in Taranto. L'organo	
	amministrativo della cooperativa potrà istituire uffici ammi-	
	nistrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non aventi	
	carattere di sede secondaria, purchè nell'ambito dello stesso	
	comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale nell'ambito	
	dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la decisione	

	del trasferimento della sede in comune diverso e la istitu-	
	zione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3) La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2100 (duemilacento). E' compito dell'assemblea straordi-	
	naria stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo	
	scioglimento.	
	(SCOPI ED OGGETTO)	
	ARTICOLO 4) La società persegue esclusivamente scopi mutuali-	
	stici tesi al perseguimento dell'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini e ciò in conformità a quanto disposto dall'art.	
	1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 08 novembre 1991	
	unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero	
	del Lavoro n. 116 del 08 novembre 1996. Per il raggiungimento	
	di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la coopera-	
	tiva un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei so-	
	ci cooperatori in favore della società, nel rigoroso rispetto	
	delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito	
	da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella for-	
	ma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo,	
	lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in qual-	
	siasi altra forma prevista dalle normative vigenti.	
	ARTICOLO 5) L'attività svolta dalla società, per il persegui-	
	mento degli scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi [art. 1), lettera a)	

	della L. 381/91] come anche l'eventuale svolgimento di atti-	
	vità di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati al-	
	l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1),	
	lettera b) della L. 381/91]. Più precisamente, le attività di	
	servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 po-	
	tranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzio-	
	nalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed	
	educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò	
	al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che	
	rimangono di interesse preminente) e purchè il sistema conta-	
	bile-amministrativo della cooperativa permetta la netta di-	
	stinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e	
	nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel prosegno di	
	tale articolo. Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla	
	lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli	
	scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento	
	delle seguenti attività: - di servizi di riabilitazione; di	
	gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e so-	
	cializzazione; di orientamento psicopedagogico; - di orienta-	
	mento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle	
	famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanita-	
	ria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere do-	
	miciliare effettuati tanto presso le famiglie tanto presso la	
	scuola od altre strutture di accoglienza; di gestione di lu-	
	doteche e centri educativi di aggregazione sociale; - di ge-	

	stione di strutture di accoglienza per persone anziane auto-	
	sufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche	
	e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché ana-	
	loghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di	
	handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio"	
	fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei be-	
	ni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di ca-	
	rattere formativo e culturale anche finalizzati alla preven-	
	zione degli stati di disagio e delle devianze minorili; di	
	gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di ser-	
	vizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di	
	centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turi-	
	smo sociale; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente;	
	di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case	
	protette, comunità alloggio, case famiglia come anche i ser-	
	vizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipenden-	
	ti; di servizio di consulenze familiari; di formazione educa-	
	tiva rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preado-	
	lescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consu-	
	lenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere	
	educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia,	
	alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività	
	finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di svi-	

	luppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui ri-	
	sulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni	
	di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione e-	
	ducativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi	
	volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di dif-	
	ficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione	
	laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione	
	e disadattamento. Altresì, con riferimento ai servizi di cui	
	alla lett. b), art.1), della L.381/91 e nei limiti ed alle	
	condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo,	
	per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà	
	svolgere attività che siano funzionali all'erogazione dei	
	servizi socio-sanitari ed educativi di qui sopra, tassativa-	
	mente, nessuno escluso; tali attività potranno essere gestite	
	se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svan-	
	taggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e purchè, a	
	giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggia-	
	te abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e	
	che la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il re-	
	golare svolgimento dell'attività. In maniera strumentale al	
	conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà	
	compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purchè	
	non nei confronti del pubblico e finanziarie, compreso il ri-	
	lascio di fideiussioni, avvalli e garanzie di ogni genere,	
	anche reali, nonché qualsiasi altra operazione che sia rite-	

	nuta necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il	
	conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale. La So-	
	cietà potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia, nonché	
	affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere,	
	anche intellettuali. Altresì, la società potrà assumere ap-	
	palti da Enti Pubblici e/o privati, come anche stipulare ac-	
	cordi e convezioni con Regioni, Provincie, Comuni e con ogni	
	altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o euro-	
	peo purchè nel rispetto delle norme di legge in materia ed al	
	fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e	
	l'oggetto sociale. Potrà, inoltre, assumere interessenze e	
	partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od al-	
	tri enti economici e non, comprese le associazioni anche non	
	riconosciute, semprechè ciò sia ritenuto strumentale per il	
	perseguimento dello scopo sociale. Potrà, inoltre, fare ade-	
	sione e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consorti-	
	li e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movi-	
	mento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigio-	
	namenti, il credito; nonché favorire e sviluppare iniziative	
	sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, cultu-	
	rali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia	
	con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. Per agevolare	
	il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazio-	
	ne dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ri-	

	strutturazione o il potenziamento aziendale. All'occorrenza,	
	la Società potrà avvalersi delle leggi agevolative e crediti-	
	zie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze interna-	
	zionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve,	
	medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richie-	
	ste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la so-	
	cietà cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio	
	oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche	
	agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipolo-	
	gia di incentivo di natura monetaria e/o reale.	
	(SOCI e PERSONALE)	
	ARTICOLO 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore a tre; se successivamente alla co-	
	stituzione il numero dei soci dovesse divenire inferiore, es-	
	so deve esser integrato nel termine massimo di un anno, tra-	
	scorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	2522 del C.C.. La responsabilità dei soci per le obbligazioni	
	sociali è tassativamente ed esclusivamente limitata all'am-	
	montare delle quote sottoscritte.	
	ARTICOLO 7) Possono diventare soci tutti coloro che, non a-	
	vendo interessi contrastanti con quelli societari, siano nel-	
	le condizioni di concorrere direttamente, per capacità effet-	
	tiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professiona-	

	le, nel miglior modo possibile, alla realizzazione degli sco-	
	pi sociali, esplicando attività lavorativa e/o partecipando	
	attivamente alla gestione mutualistica della società. Possono	
	essere ammessi alla società, con valutazione dell'organo am-	
	ministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa. Non possono far parte della cooperativa coloro	
	che esercitano o hanno interessenze in imprese e/o professio-	
	ni identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo quan-	
	to disposto dal successivo articolo 10). Altresì non possono	
	far parte della cooperativa coloro che per fondati e gravi	
	motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuoce-	
	re all'immagine ed al decoro della società e della compagine	
	societaria tutta e ciò purchè compatibilmente con l'eventuale	
	finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da	
	valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 8) Nella cooperativa potranno essere presenti le se-	
	guenti categorie di soci: a) soci operatori, che prestano	
	la loro attività ricevendone un compenso di qualsiasi natura	
	ed entità; b) soci volontari, in numero non superiore alla	
	metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro	
	attività esclusivamente per fini di solidarietà e gratuita-	
	mente; le suddette qualifiche dovranno essere riportate di-	
	stintamente sul Libro dei Soci tenuto dalla società a norma	
	di legge.	

	ARTICOLO 9) Fermo restando il principio della prevalenza se-	
	condo quanto indicato nel precedente articolo 1), in aggiunta	
	all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avva-	
	lersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instau-	
	rarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di	
	collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.	
	ARTICOLO 10) Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'or-	
	gano amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte,	
	come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre coo-	
	perative, società od altri terzi che perseguano attività af-	
	fini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine	
	dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta	
	a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o anche tele-	
	gramma, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo mezzo,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento. In ogni caso, l'organo	
	amministrativo può consentire il distacco temporaneo di soci	
	lavoratori presso società controllate e/o collegate.	
	ARTICOLO 11) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i	
	rapporti con la società ed i suoi organi è quello risultante	
	dal Libro dei Soci; i soci sono tenuti a comunicare tempesti-	
	vamente, all'organo amministrativo, ogni variazione dei dati	
	comunicati alla società in occasione del loro ingresso o del-	
	la costituzione della stessa e risultanti da apposite annota-	
	zioni sul Libro dei Soci.	
	(AMMISSIONE)	

	ARTICOLO 12) Chi desidera far parte della compagine societa-	
	ria deve presentare domanda all'organo amministrativo speci-	
	ficando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domici-	
	lio, cittadinanza, codice fiscale; b) l'attività esercitata	
	anche in relazione ai requisiti richiesti dal presente statu-	
	to; c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;	
	d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si	
	chiede di essere iscritto; e) quant'altro l'organo ammini-	
	strativo riterrà necessario conoscere ai fini dell'ammissione;	
	f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il termine	
	che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre l'even-	
	tuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dello stesso organo amministrativo; g) la dichiarazione di	
	accettare espressamente e di volersi scrupolosamente attenere	
	al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti le-	
	galmente adottati dagli organi sociali; h) L'impegno ad ef-	
	fettuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, nonché ad assumere un comportamen-	
	to irrepreensibile in seno alla società; i) L'impegno a pre-	
	stare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto dal presente Sta-	
	tuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.	
	ARTICOLO 13) Le richieste di ammissione saranno valutate dal-	
	l'organo di amministrazione che in particolare dovrà determi-	

	nare, in capo a coloro che desiderano far parte della so-	
	cietà, l'esistenza dei requisiti come anche l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal	
	presente statuto; a tal scopo, ai sensi di quanto stabilito	
	al punto e) del precedente articolo statutario, potranno es-	
	sere richieste ulteriori informazioni. In ogni caso, l'organo	
	amministrativo dovrà valutare che l'eventuale ammissione di	
	nuovi soci cooperatori sia coerente con la capacità della co-	
	operativa di soddisfare gli interessi dei soci già facenti	
	parte della compagine societaria e compatibile con le strate-	
	gie imprenditoriali della cooperativa medesima. Sull'accogli-	
	mento della domanda, sarà cura dell'organo amministrativo	
	darne notizia all'interessato comunicando le modalità ed i	
	termini entro il quale effettuare i versamenti di cui alla	
	lettera f) del precedente articolo; se i versamenti di cui	
	prima non sono effettuati con il rispetto delle modalità e	
	dei termini prescritti, la delibera di ammissione deve inten-	
	dersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura dell'organo	
	amministrativo annotare l'eventuale ingresso di nuovi soci	
	sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In ca-	
	so di rigetto della domanda di ammissione, l'organo ammini-	
	strativo dovrà entro sessanta giorni motivare la relativa de-	
	liberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno	
	nel termine di sessanta giorni dal ricevimento chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il tutto secon-	

	do quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa e-	
	spresso rinvio per quanto non diversamente specificato.	
	(RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE)	
	ARTICOLO 14) La qualità di socio si perde per recesso, esclu-	
	sione, causa di morte.	
	ARTICOLO 15) Oltre che nei casi previsti per legge, può rece-	
	dere il socio che: a) abbia perduto i requisiti previsti per	
	l'ammissione; b) non è più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali; c) ne faccia richiesta ed	
	ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di	
	amministrazione. La domanda di recesso deve essere presentata	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata	
	all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se ricor-	
	rano i motivi che legittimino il recesso e, quindi, acco-	
	gliarlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio potrà	
	fare opposizione così come previsto dall'art. 2532 del C.C. a	
	cui si rinvia. Il recesso deve risultare da apposita annota-	
	zione nel Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga al-	
	l'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con riferimento al	
	rapporto sociale che ai rapporti mutualistici sottostanti,	
	come l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, con la comu-	
	nicaione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 16) L'esclusione sarà deliberata dall'organo ammini-	
	strativo nei confronti del socio: a) che si trovi in uno dei	

	casi di esclusione previsti dalla legge; b) che non ottemperi	
	alle disposizioni del presente statuto e/o delle deliberazio-	
	ni e dei regolamenti legalmente adottati dagli organi socia-	
	li, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nem-	
	meno temporanea, del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di	
	cui al successivo punto g); c) che, senza giustificato mo-	
	tivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle as-	
	semblee regolarmente convocate; d) che svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali; e)	
	che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento	
	così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civi-	
	le; f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli	
	interessi della società, in guisa da poterla danneggiare mo-	
	ralmente o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o di-	
	sordini fra i soci; g) che, senza giustificato motivo, non a-	
	dempia agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la	
	società. h) che è dichiarato interdetto o inabilitato; i) che	
	viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità relati-	
	vamente a quanto previsto dal precedente art. 7); j) che è in	
	possesso dei requisiti di legge per aver diritto al tratta-	
	mento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motiva-	
	ta deroga da parte dell'organo amministrativo; k) quando non	
	è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	societari anche per sopravvenuta inabilità a partecipare ai	
	lavori dell'impresa cooperativa.	

	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni	
	e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'e-	
	sclusione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione	
	sul libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione dell'organo	
	amministrativo, potrà essere concesso al socio un termine,	
	non superiore ai quindici giorni, entro il quale dovrà pre-	
	sentare delle deduzioni in merito; decorso tale termine in-	
	fruttuosamente o se tale deduzioni, pur pervenute nei termi-	
	ni, risultano essere insoddisfacenti, l'esclusione diverrà o-	
	perativa con apposita annotazione della stessa sul Libro dei	
	Soci. L'Organo Amministrativo, nel valutare le suddette ipo-	
	tesi di esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di	
	potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e	
	ciò, a suo insindacabile giudizio, purchè non in contrasto	
	con gli interessi della società.	
	ARTICOLO 17) Lo scioglimento del rapporto sociale per esclu-	
	sione del socio cooperatore determina automaticamente, con la	
	stessa decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.	
	ARTICOLO 18) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione devono essere comunicate mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o telegramma ai soci interes-	
	sati.	
	ARTICOLO 19) I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto	

	al rimborso delle quote di capitale ad essi imputabili e come	
	risultanti dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scio-	
	oglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diviene	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalu-	
	tazione gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ri-	
	dotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; i-	
	noltre, si esclude il diritto al rimborso del sovrapprezzo	
	quote eventualmente versato in occasione dell'ingresso in so-	
	cietà. Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di riten-	
	zione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di o-	
	gni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predet-	
	to bilancio.	
	ARTICOLO 20) Nel caso di morte di un socio, il rapporto so-	
	cietario continuerà con i suoi eredi, sempre che questi ab-	
	biano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da	
	presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla	
	morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. Nel-	
	la domanda di cui sopra gli eredi dovranno altresì indicare	
	chi, tra loro, assumerà la qualità di socio. In caso di man-	
	cata presentazione o di diniego della domanda gli eredi del	
	socio deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote	
	di capitale da egli effettivamente versate, nella misura e	

	con le modalità previste dal precedente articolo. In mancanza	
	di eredi le quote non rimborsate saranno devolute alla riser-	
	va ordinaria.	
	ARTICOLO 21) I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi	
	o legatari del socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso	
	di quanto loro spettante entro e non oltre un anno dalla sca-	
	denza dei sei mesi indicati nei precedenti artt. 19) e 20).	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	ARTICOLO 22) In ogni caso i soci receduti od esclusi rispon-	
	dono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota	
	sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla	
	società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di	
	socio si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento	
	del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della so-	
	cietà, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili	
	gli eredi del socio defunto.	
	(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)	
	ARTICOLO 23) Il trattamento economico corrisposto ai soci co-	
	operatori durante l'esercizio sociale, deve avere come base	
	di riferimento quanto previsto dai contratti o accordi col-	

	lettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti	
	similari ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato e in assenza di contratti o accordi specifici, ai	
	compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma	
	di lavoro autonomo, ciò fatto salvo quanto segue. Infatti,	
	deve comunque essere fatta salva la natura associativa del	
	rapporto tra socio e società cooperativa e, quindi, della pe-	
	culiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "la-	
	voratore associato", per la quale il lavoro del socio rappre-	
	senta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini	
	istituzionali della cooperativa stessa. Quindi, fermi restan-	
	do i limiti di legge riferibili alla contribuzione assisten-	
	ziale e previdenziale come anche all'assicurazione obbligato-	
	ria per infortuni, l'individuazione, anno per anno, delle ri-	
	sorse finanziarie necessarie ed a disposizione è da intender-	
	si elemento condizionante l'erogazione del trattamento econo-	
	mico di cui al presente articolo che potrà, dunque, anche di-	
	vergere da quello previsto per i contratti collettivi di cui	
	sopra in relazione alle effettive disponibilità finanziarie	
	della cooperativa. Allo scopo, per meglio specificare quanto	
	sopra, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci co-	
	operatori stessi e la loro relativa retribuzione potranno es-	
	sere regolate da apposito regolamento aziendale, redatto dal-	
	l'organo amministrativo ed approvato dai soci con le maggio-	
	ranze previste per l'assemblea straordinaria..	

	ARTICOLO 24) Il regolamento di cui all'articolo precedente	
	può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in	
	caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di neces-	
	sità di ridimensionamento definitivo degli organici della so-	
	cietà. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il	
	quale il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità	
	per periodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo	
	indeterminato dal lavoro. Nei casi di riduzione dell'orario o	
	di sospensione di cui ai commi precedenti, il socio coopera-	
	tore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro	
	rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari	
	attitudini professionali e/o rispetto ad altri soci coopera-	
	tori con minore anzianità di appartenenza alla società; salvo	
	il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per	
	contratto, all'assunzione di dipendenti in occasione dell'ac-	
	quisizione di appalti, incorporazioni di aziende od altre at-	
	tività analoghe.	
	(PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE)	
	ARTICOLO 25) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) Dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di	
	legge, formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal	
	valore nominale non inferiore ne superiore ai limiti minimi	
	e massimi stabiliti dalle leggi vigenti; b) dalla riserva le-	
	gale, formata dalla quota di avanzi di gestione accantonata	

	ai sensi di legge e di statuto e con le quote sociali even-	
	tualmente non rimborsate, ai sensi di legge e di statuto, ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci de-	
	funti;	
	c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva, an-	
	che straordinaria, purchè il relativo accantonamento non con-	
	trasti con i fini mutualistici della società;	
	Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono con-	
	siderarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge, con	
	esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci sot-	
	to qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia	
	all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la pre-	
	visione dell'art. 2545/ter in relazione alla copertura di	
	perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.	
	ARTICOLO 26) Le quote sociali sono nominative e non possono	
	essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri, an-	
	che se soci, con effetto verso la cooperativa, il tutto se-	
	condo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.	
	(ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI)	
	ARTICOLO 27) Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo	
	di Gennaio e si chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione	
	provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposi-	
	zioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto	
	dei profitti e delle perdite e della Nota Integrativa,	

	nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale	
	quando richiesta dalla legge o se ritenuta utile dall'Organo	
	Amministrativo. Da quest'ultima o, in mancanza, dalla Nota	
	integrativa, devono in ogni caso risultare i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mu-	
	tualistici, in conformità con il carattere cooperativo della	
	società. Dal bilancio si devono evincere i dati dell'attività	
	svolta con i soci rispetto a quella eventualmente svolta con	
	terzi e nella Nota Integrativa al bilancio dovrà essere docu-	
	mentata la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513	
	C.C. come anche dovranno essere illustrate le ragioni delle	
	determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci. Fatte salve le altre indicazioni previste per legge.	
	ARTICOLO 28) L'assemblea che approva il bilancio delibera an-	
	che sulla destinazione dell'eventuale utile, inteso quale a-	
	vanzo di gestione, al netto delle somme eventualmente ricono-	
	sciute ai soci cooperatori, come trattamento economico ulte-	
	riore rispetto a quello minimo, a titolo di ristorno, ai sen-	
	si dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore	
	vigenti e così come determinato dal successivo articolo del	
	presente statuto; l'utile netto, come sopra determinato, sarà	
	così destinato: a) una quota, non inferiore al 30% (trenta	
	per cento) al fondo di riserva legale od ordinaria; b) una	
	quota, destinata alla costituzione ed all'incremento dei fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	

22 di 36

	capitale sociale sino al massimale consentito dalle legge vi-	
	genti e sempre nel rigoroso rispetto del limite massimo con-	
	sentito dalle norme vigenti in materia per il mantenimento	
	dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, an-	
	che ai fini fiscali.	
	ARTICOLO 29) L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori	
	potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio dell'orga-	
	no amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci in occa-	
	sione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui gli	
	stessi devono essere imputati (o anche in un momento prece-	
	dente intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio ed	
	il termine ultimo per l'approvazione del bilancio); il ri-	
	storno è attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro una	
	somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamen-	
	ti economici complessivi corrisposti e di competenza dell'e-	
	sercizio, in ogni caso nei limiti ed alle condizioni stabili-	
	te dalla normativa vigente, escludendosi dalla base di calco-	
	lo gli accantonamenti a titolo di Trattamento di Fine Rappor-	
	to e la contribuzione previdenziale e assistenziale, il tutto	
	nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto	
	dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi del disposto dell'art. 2545/se-	
	xies, al fine della definizione della qualità (oltre che del-	
	la quantità) del lavoro prestato a favore della cooperativa,	
	si presume che la qualità dell'apporto lavorativo dei soci	
	cooperatori sia equivalente e ciò salvo diversa specificazio-	

	ne da parte di apposito regolamento societario in merito. Il	
	ristorno così determinato potrà essere attribuito ai soci co-	
	operatori o mediante integrazione di tutte le retribuzioni o	
	mediante aumento gratuito di tutte le quote di capitale so-	
	ciale sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata	
	alla parità di trattamento; modalità di attribuzione del ri-	
	storno differenti da socio a socio potranno essere attuate	
	solo con il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea	
	riunita per tale occasione.	
	(ASSEMBLEA DEI SOCI)	
	ARTICOLO 30) L'assemblea dei soci regolarmente costituita	
	rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni	
	prese in conformità alla legge e al presente statuto obbliga-	
	no tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Le assemblee	
	sono ordinarie o straordinarie, le deliberazioni sono assun-	
	te con voto palese. In caso di impedimento ogni socio può	
	farsi rappresentare da un altro socio munito di apposita pro-	
	cura, da conservarsi agli atti della società da parte del-	
	l'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 31) L'assemblea dei soci è convocata dall'ammini-	
	stratore unico o dal presidente del consiglio di amministra-	
	zione nella sede sociale o altrove, purchè in Puglia, secondo	
	quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà	
	contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del-	
	la riunione, l'ordine degli argomenti da trattare e, se rite-	

	nuto opportuno dall'organo amministrativo, anche la data del-	
	la seconda convocazione che non può aver luogo nello stessa	
	data fissata per la prima e non oltre trenta giorni da questa.	
	Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del	
	collegio sindacale, quando costituiti, possono ottenere che	
	il presidente del consiglio di amministrazione convochi, fa-	
	cendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle mate-	
	rie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dal-	
	la richiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le stesse	
	modalità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo di voti spettanti alla totalità della compagine socie-	
	taria.	
	ARTICOLO 32) L'assemblea e' convocata mediante invio dell'av-	
	viso di convocazione almeno otto giorni prima di quello pre-	
	visto per la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomanda-	
	ta con avviso di ricevimento o telegramma da inviarsi ai sin-	
	goli soci presso il domicilio risultante dal libro soci ed ai	
	componenti del Collegio Sindacale (se costituito).	
	ARTICOLO 33) L'assemblea è validamente convocata, anche senza	
	l'osservanza delle formalità di convocazione, se è rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed	
	i sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riu-	
	nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	ARTICOLO 34) L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una	
	volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura del-	

	l'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta salva	
	la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle con-	
	dizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..	
	ARTICOLO 35) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i so-	
	ci che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro	
	dei soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano i-	
	scritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qua-	
	lunque sia il valore della quota sottoscritta.	
	ARTICOLO 36) Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente co-	
	stituita e delibera validamente sia in sede ordinaria che in	
	sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,	
	con le seguenti modalità: a) con non più di un voto contrario	
	sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci,	
	quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni)	
	con un numero di soci pari a tre oppure quattro; b) con non	
	più di due voti contrari sul totale dei voti attribuibili al-	
	la totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da	
	almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a cinque	
	oppure sei; c) con non più tre voti contrari sul totale dei	
	voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la coopera-	
	tiva è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di	
	soci pari a sette oppure otto; d) con la maggioranza assoluta	
	dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la coo-	
	perativa è costituita (da almeno novanta giorni) da un numero	

	di soci pari o superiore a nove.	
	ARTICOLO 37) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore U-	
	nico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona de-	
	signata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un	
	segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura del	
	Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma di	
	presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento di	
	avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un registro	
	all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà esse-	
	re sottoposto a particolari formalità. Le deliberazioni del-	
	l'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario, salvo non venga redatto da Nota-	
	io, nel qual caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presi-	
	dente.	
	ARTICOLO 38) L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio del-	
	la società e sul riparto degli utili; provvede alla nomina	
	dell'Organo Amministrativo e ne determina il compenso e su	
	quant'altro di sua competenza per legge o per statuto. L'As-	
	semblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riserva-	
	te per legge o per statuto, con particolare riferimento:	
	a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statu-	
	to; b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	c) sul compimento di operazioni che comportino una sostanzia-	
	le modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modi-	

	ficazione dei diritti dei soci; d) all'approvazione dei re-	
	golamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così	
	come predisposti dall'organo amministrativo per la disciplina	
	dei rapporti tra società e soci ai sensi di legge e di statu-	
	to; e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla	
	legge la redazione del verbale da parte di un notaio.	
	(AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE)	
	ARTICOLO 39) La società è amministrata da un Consiglio di Am-	
	ministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il	
	Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, scelti esclu-	
	sivamente tra i soci e nominati per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'Assemblea così come indi-	
	cato dai successivi articoli.	
	ARTICOLO 40) La nomina, come la composizione nel numero, de-	
	gli Amministratori spetta all'Assemblea. L'Organo Amministra-	
	tivo durerà in carica per il periodo di tempo fissato dal-	
	l'assemblea all'atto della nomina e potrà anche essere nomi-	
	nato a tempo indeterminato. Gli Amministratori possono essere	
	rieletti e sono esentati dal prestare cauzione.	
	ARTICOLO 41) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi	
	abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il	
	Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra	
	i suoi membri uno o più Amministratori Delegati specificando-	
	ne esattamente poteri e mansioni; in tal caso, semprechè la	
	delega conferita abbia validità per almeno un anno e sia ine-	

	rente il compimento di incarichi specifici che non riguardino	
	la totalità delle mansioni proprie del consiglio di ammini-	
	strazione, lo stesso può determinarne i compensi. Non potran-	
	no essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dal-	
	l'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di re-	
	cesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci. Gli Amministratori De-	
	legati potranno esercitare disgiuntamente i poteri loro con-	
	feriti. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di	
	Amministrazione, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e	
	dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agi-	
	re in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli or-	
	gani delegati che in consiglio siano fornite informazioni re-	
	lative alla gestione della società.	
	ARTICOLO 42) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel-	
	la sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano,	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un Amministratore o dal	
	Collegio Sindacale (se costituito) con l'indicazione delle	
	materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina, di volta in	
	volta, un Segretario scelto fra i suoi membri.	
	ARTICOLO 43) IL Consiglio viene convocato dal Presidente con	

	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma	
	da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci effettivi (se nominati). In casi	
	di particolare ed inderogabile urgenza, la convocazione av-	
	viene con telegrammi da spedirsi in modo che i destinatari	
	della convocazione siano avvisati almeno un giorno prima del-	
	la seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consi-	
	glio delibera validamente con la presenza di tutti gli Ammi-	
	nistratori e dei Sindaci effettivi in carica (se nominati).	
	ARTICOLO 44) Le adunanze del consiglio di amministrazione	
	vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza,	
	dall'amministratore più anziano di età. Il consiglio di ammi-	
	nistratore è regolarmente costituito e delibera validamente	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli ammi-	
	nistratori in carica. Di ogni adunanza viene fatto processo	
	verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte	
	del Presidente e del Segretario e, a giudizio insindacabile	
	del Presidente da esprimersi di volta in volta, anche da par-	
	te degli altri partecipanti compresi i sindaci (quando nomi-	
	nati). Le votazioni del consiglio di amministrazione sono pa-	
	lesì.	
	ARTICOLO 45) All'Amministratore Unico o Consiglio di Ammini-	
	strazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordina-	
	ria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta.	
	In particolare sono ad essi attribuite tutte le facoltà ne-	

	cessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non	
	siano, dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo	
	riservati all'Assemblea dei Soci. L'Amministratore Unico o Il	
	Consiglio di Amministrazione hanno pertanto, in via puramente	
	esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di procedere ad	
	acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di	
	concorrere a gare di appalto licitazioni e trattative private	
	per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i	
	relativi contratti, di assumere obbligazioni anche cambiarie	
	e mutui ipotecari, di procedere alla partecipazione ad altre	
	aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma	
	di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso le ban-	
	che od altri Uffici sia pubblici che privati, di consentire	
	costituzioni, surroghe, cancellazioni, rinunzie di ipoteche,	
	trascrizioni ed annotazioni di ogni genere, di esonerare i	
	Conservatori dei registri Immobiliari e di ogni altro Ente	
	pubblico o privato da ogni responsabilità.	
	ARTICOLO 46) All'Amministratore Unico o al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza	
	della Società sia nei confronti di terzi che in giudizio, con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammi-	
	nistrative, per ogni grado di giurisdizione, e di nominare	
	all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
	ARTICOLO 47) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	ovvero l'Amministratore Unico, ha la firma sociale e sovrin-	

	tende l'andamento della Società ai fini del raggiungimento	
	degli scopi sociali. In caso di nomina del consiglio di ammi-	
	nistrazione, il Presidente propone al Consiglio la nomina, il	
	trattamento economico e la risoluzione del rapporto con i di-	
	pendenti della Società determinandone l'organico e le mansio-	
	ni.	
	ARTICOLO 48) All'Amministratore Unico o al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione compete la nomina di consulenti, direttori, pro-	
	curatori ad negotia e mandatari in genere, per determinati	
	atti o categorie di atti, come anche la determinazione dei	
	relativi compensi, competenze e condizioni.	
	ARTICOLO 49) All'Amministratore Unico o ai membri del Consi-	
	glio di Amministrazione spetta oltre al compenso, determinato	
	da parte dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a piè di lista	
	delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.	
	ARTICOLO 50) Per meglio disciplinare il funzionamento interno	
	della società, l'organo amministrativo potrà elaborare appo-	
	siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dei soci riuniti in Assemblea, che delibererà con le	
	maggioranze previste in sede straordinaria.	
	ARTICOLO 51) I soci che non partecipano all'amministrazione	
	della società, hanno diritto di avere dagli amministratori	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consulta-	
	re, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri so-	
	ciali ed i documenti relativi all'amministrazione.	

	ARTICOLO 52) Il collegio sindacale è nominato obbligatoria-	
	mente nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma del-	
	l'art. 2477 C.C., nonché quando la cooperativa emetta stru-	
	menti finanziari partecipativi; al di fuori di tali casi im-	
	perativi di legge, l'assemblea dei soci avrà, comunque, fa-	
	coltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone da tre Sindaci	
	effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di	
	legge. In tutti i casi di nomina, il collegio sindacale eser-	
	cita, inoltre, il controllo contabile di cui all'art.	
	2409/ter C.C. e deve, quindi, essere integralmente costituito	
	da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili; i	
	sindaci devono indicare nella relazione prevista dall'. Art.	
	2429 C.C., in occasione dell'approvazione del bilancio d'e-	
	sercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	perseguimento dello scopo mutualistico. Al collegio sindacale	
	si applicano le disposizioni in tema di SPA (società per a-	
	zioni), in quanto compatibili, e quindi le disposizioni di	
	tutti gli articoli che vanno dal 2397 C.C. al 2409/sexies	
	C.C.. Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del	
	collegio sindacale, ove l'assemblea eserciti, ai sensi del	
	disposto del primo comma dell'art. 2477 C.C., la facoltà di	
	nomina di un revisore, a questi saranno attribuiti gli stessi	
	compiti prima specificati per il collegio, le stesse modalità	
	e disciplina di riferimento, in quanto compatibili.	

(SCIoglimento - CLAUSOLE MUTUALITA' PREVALENTE e VARIE)		
ARTICOLO 53)	Addivenendosi allo scioglimento della cooperati-	
	va, ai sensi dell'art. 2545/duodecies, l'Assemblea delibera,	
	con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più	
	liquidatori stabilendone anche i poteri ed i compensi.	
ARTICOLO 54)	In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
ARTICOLO 55)	La Società può ricevere finanziamenti o antici-	
	pazioni da parte dei Soci, purchè in conformità a quanto di-	
	sposto dalle vigenti leggi in materia ed, in particolare, dal	
	D.Lgs. 385/1993 di concerto con la delibera C.I.C.R. del 03	
	marzo 1994. Nel caso in cui si verifichino anticipazioni o	
	finanziamenti da parte dei Soci attuali o futuri della So-	
	cietà, tali anticipazioni o finanziamenti potranno essere ef-	
	fettuati indipendentemente dal rispetto del criterio di pro-	
	porzionalità delle quote rispetto al capitale sociale e senza	
	che sia necessaria apposita delibera assembleare. Tali anti-	
	cipazioni o finanziamenti saranno considerati improduttivi di	
	interessi qualunque sia il tempo effettivo di impiego degli	
	stessi da parte della Società. Soltanto l'Assemblea dei Soci,	
	con specifica deliberazione, può eventualmente riconoscere o	
	determinare l'entità e le modalità di corresponsione di inte-	

35 di 36

36 di 36